



FOGLIO INFORMATIVO relativo alle operazioni di FINANZIAMENTO DI CREDITO AGRARIO MEDIANTE UTILIZZO DI CAMBIALE AGRARIA

Sezione I – Informazioni sulla banca

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Monte Pruno di ROSCIGNO e di LAURINO
Società Cooperativa.

Iscr. Albo Società Cooperative a Mutualità Prevalente n. A159517

Sede legale in ROSCIGNO, via IV Novembre – e-mail trasparenza@bccmontepruno.it -

Registro delle Imprese di SALERNO n. 115469 – Partita IVA 00269570651 - Cod. ABI 08784-1 - Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n.4673.0.0 e numero di codice meccanografico 8784.1 - Capitale sociale euro 734.092 e riserve euro 16.853.252, come da bilancio 2008 regolarmente approvato - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo ed al Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo

Sezione II- Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

Struttura e funzione economica

Il credito agrario – destinato, nell'ambito delle attività agricole e zootecniche nonché di quelle connesse e collaterali, a finanziare le esigenze di conduzione, investimenti per acquisto di macchine agricole, attrezzature e bestiame, opere di piccolo miglioramento - si sostanzia in un prestito all'atto del quale il cliente rilascia alla banca cambiali agrarie, di importo pari a quello da rimborsare, maggiorato degli interessi e delle altre somme dovute.

L'operazione può essere regolata al tasso di interesse ordinariamente praticato dalla banca ovvero – in presenza di contributi pubblici disponibili – al tasso agevolato stabilito ai sensi delle disposizioni di legge e amministrative che regolano la materia. In caso di operazioni a tasso agevolato, l'erogazione del prestito è effettuata a seguito di nulla osta da parte dell'Ente competente (Regione, Comunità Montana, ecc.).

Le operazioni in parola sono assistite da privilegio legale e possono essere assistite da privilegio speciale e/o avallo, salvo eventuali altre garanzie.

Principali rischi (generici e specifici)

Impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato bancario, dei tassi al ribasso, stante la previsione del tasso fisso.

Obbligo del cliente di restituire agevolazioni eventualmente usufruite senza titolo e corresponsione, per il mantenimento del rapporto, di interessi nella diversa misura concordata.

Sezione III - Condizioni economiche dell'operazione

PRESTITO PER MECCANIZZAZIONE, ZOOTECCIA E MIGLIORAMENTO (DOTAZIONE) – DURATA MAX: 60 mesi

TASSO DI INTERESSE DEBITORE ANNUO MASSIMO 8,00%

TASSO ANNUO MASSIMO PER INTERESSI DI MORA + 2 punti sul tasso dell'operazione

LA MISURA DEI TASSI AGEVOLATI PER I PRESTITI SUINDICATI E' DETERMINATA DALLE NORME E DAGLI ENTI PUBBLICI CHE DISPONGONO LE AGEVOLAZIONI

MODALITA' DI CALCOLO DEGLI INTERESSI: totale dei numeri dare del periodo moltiplicato il tasso di interesse dividendo il risultato per 365 (divisore dell'anno civile).

BOLLO CAMBIALI (attualmente, 0,1 per mille): a carico del cliente

Rimborso delle imposte di registro e di bollo nella misura tempo per tempo legislativamente prevista, oppure, per le operazioni di durata superiore al breve termine (18 mesi), rimborso dell'imposta sostitutiva ex art. 15 DPR 601/73 (attualmente, 0,25% dell'importo erogato)

IMPORTI MASSIMI DI SPESE E COMMISSIONI

- per istruttoria iniziale

persone fisiche

0,50% del fido

minimo € 25,00 e massimo € 250,00

persone giuridiche

1,00% del fido

minimo € 100,00 e massimo € 500,00

- per rimborso spese informativa precontrattuale (bozza contratto, se richiesta)

euro 2,00

- per comunicazioni (comprese quelle dovute ai sensi del

d. lgs. 385/93),

tariffe postali vigenti

- per trattenuta Fondo Interbancario di Garanzia a carico del cliente

(nei casi di finanziamenti a tasso agevolato)

0,30% dell'importo finanziato

DIRITTI ACCESSORI

A ciascun effetto rilasciato a fronte del finanziamento e pagabile presso altra banca, si applicano le spese e le commissioni per l'incasso e per il ritorno di impagato dei titoli accreditati s.b.f., come indicate nel foglio informativo relativo ai servizi incassi e pagamenti, al quale si rinvia.

Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col cliente

Le operazioni vengono eseguite lo stesso giorno della stipula del contratto e del rilascio degli effetti.

In caso di mancata o parziale concessione o di revoca totale o parziale del contributo pubblico agli interessi, fermo restando l'obbligo del cliente di restituire le agevolazioni di cui ha usufruito senza titolo, la banca può consentire il mantenimento del finanziamento ad un tasso pari al tasso di riferimento per il credito agrario, tempo per tempo vigente, maggiorato di n. 2 punti percentuali. In tale ipotesi il cliente provvederà al pagamento – in unica soluzione per le cambiali già scadute, e alle scadenze successive per quelle a scadere – della somma corrispondente alla differenza tra il tasso agevolato e il tasso sostitutivo determinato secondo il criterio suindicato.

La banca può ritenere risolto il contratto qualora il cliente: a) non utilizzi il finanziamento esclusivamente per lo svolgimento di attività agricole, zootecniche o ad esse connesse o collaterali; b) non consenta ai funzionari della banca e degli enti pubblici di effettuare sopralluoghi per accertare la destinazione del finanziamento; c) abbandoni la coltivazione del fondo o cessi comunque l'esercizio dell'attività; d) deteriori o distrugga i beni oggetto del privilegio legale e/o convenzionale di cui agli articoli 44 e 46 del d. lgs. 1.9.1993, n. 385 (T.U. bancario); e) impieghi in tutto o in parte il finanziamento per scopi diversi da quelli per i quali è stato concesso; f) non risulti in regola con il pagamento delle imposte e dei canoni. Il cliente, inoltre, decade dal beneficio del termine qualora divenga insolvente o diminuisca le garanzie date.

Per eventuali controversie concernenti il contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la sede della banca.

Foro competente di eventuali controversie: quello che ricade nella circoscrizione in cui si trova la sede della banca.

Reclami: per eventuali contestazioni, il cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami della Banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman bancario.

Legenda

Cambiale agraria: pagherò cambiario rilasciato a fronte di operazione di credito agrario, equiparata ad ogni effetto all'ordinario pagherò cambiario, contenente, però, anche l'indicazione dello scopo del finanziamento, delle garanzie che l'assistono e del luogo dell'iniziativa finanziata.

Avallante: soggetto, diverso dall'emittente, che, sottoscrivendo la cambiale, assume un'obbligazione di garanzia (personale) per il pagamento di tutta o parte della somma indicata nel titolo.

Tasso di interesse debitore: corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa

Tasso di interesse di mora: ammontare del risarcimento dovuto alla banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del cliente

Numeri dare: prodotto della formula “capitale moltiplicato giorni”, dove il capitale è rappresentato dall’importo dovuto dal cliente e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell’operazione che ha originato l’importo dovuto e la data di scadenza dell’effetto o altra successiva, come indicata innanzi con riferimento alla modalità di calcolo degli interessi

Istruttoria: analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell’affidamento

Rinnovo: sostituzione di effetto cambiario con altro a scadenza successiva

Fondo Interbancario di Garanzia: organismo pubblico istituito dalla legge, con lo scopo di contribuire al ripianamento delle perdite sostenute dalle banche a fronte dell’erogazione di prestiti agrari. Al Fondo è dovuto un contributo obbligatorio, calcolato in percentuale sull’importo finanziato, in parte a carico del cliente e in parte a carico della banca.

Risoluzione del contratto: scioglimento del contratto, cui consegue l’obbligo per il debitore di adempiere immediatamente.

Decadenza dal beneficio del termine: perdita del potere di pagare alla scadenza contrattualmente prevista, cui consegue l’obbligo per il debitore di adempiere immediatamente.

Data, maggio 2009